



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1762

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAN, MIELI, SCURRIA, SPINELLI, LISEI,
DELLA PORTA, SPERANZON, DE PRIAMO e TERZI DI SANT'AGATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2026

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo

ONOREVOLI SENATORI. – L'antisemitismo è incompatibile con la Costituzione, con i principi fondanti della Repubblica e con la nostra migliore cultura.

Si tratta però purtroppo di un fenomeno ad un tempo antichissimo e particolarmente in crescita negli ultimi tempi.

L'ostilità nei confronti degli Ebrei in generale ha avuto, nel corso dei secoli, vari aspetti e vari gradi di intensità. Le motivazioni dichiarate sono state molteplici. Nell'antichità il rigoroso monoteismo del Popolo d'Israele spiccava in un panorama politeistico. Gli antichi Romani erano sempre pronti ad accettare che altri popoli adorassero le più svariate divinità, ma non capivano perché – e lo stesso accadde con i primi cristiani – qualcuno si rifiutasse di rendere omaggio a quelle della religione dell'Urbe, o allo stesso imperatore divinizzato. Di qui le imposizioni, di qui le rivolte degli Ebrei, una delle quali, quella iniziata nel 66 d.C., portò alla distruzione – quattro anni dopo – del Tempio di Gerusalemme da parte delle truppe dell'imperatore Vespasiano e del figlio Tito. Gli Ebrei che risiedevano a Gerusalemme furono massacrati in massa, 97.000 furono venduti come schiavi in tutto l'Impero, e solo una minoranza rimase nella Terra d'Israele. Dopo una successiva rivolta, nel 135 agli Ebrei fu vietato di entrare nella città. I Romani vollero cancellare la memoria di coloro che si erano più volte ribellati ribattezzando la loro terra « Palestina », dal nome del popolo tradizionale nemico degli israeliti, i Filistei, anche se di esso non restava traccia.

Da quel momento, tranne una sparuta presenza nell'area, il popolo ebraico sopravviveva solo nella diaspora. In molti luoghi, la

presenza di questa minoranza, che – a dispetto di ogni avversità – manteneva la sua religione e aveva molte usanze diverse dal resto della popolazione, suscitava diffidenza e ostilità. In ampie parti del mondo cristiano alla diffidenza si sommava l'aspetto religioso: l'accusa di deicidio era rivolta verso tutti gli ebrei e l'espressione « perfidi giudei » restò nella liturgia per molti secoli ed anche nella mentalità di molti. Nel 1492 tutti gli Ebrei furono cacciati dalla Spagna, costretti a convertirsi o uccisi. Ghetti furono istituiti in molte città d'Europa, con regimi più o meno pesanti, ma tutti costituivano un segno visibile di discriminazione e il solo fatto di racchiudere quella parte di popolazione ne faceva supporre la pericolosità. Non di rado, specialmente nell'Est europeo, avevano luogo i « pogrom », assalti agli ebrei, con uccisioni e saccheggi, asseritamente spontanei ma spesso spinti e comunque non contrastati dalle autorità. Nel 1903 la polizia segreta zarista, allo scopo di alimentare l'antisemitismo, stilò i *Protocolli dei Savi di Sion*, in forma di documento segreto attribuito a una fantomatica cospirazione ebraica e massonica il cui obiettivo sarebbe stato impadronirsi del mondo. Si trattava di un miscuglio di propaganda e luoghi comuni contro gli Ebrei, messo insieme attingendo anche a letteratura che non aveva nulla a che fare con gli israeliti.

Le dominazioni islamiche ebbero atteggiamenti non uniformi verso gli Ebrei: a volte ci si accontentava di discriminari fortemente nella condizione di *dhimmi*, soggetti a una tassazione supplementare e a numerose restrizioni, in altre avvenivano massacri, rapiimenti o espulsioni.

La più grande e mostruosa azione contro gli Ebrei avvenne per iniziativa della Germania di Hitler: la « soluzione finale del problema ebraico », cioè lo sterminio sistematico e totale chiamata anche Olocausto, oppure Shoah. Si ritiene che ben 6 milioni di ebrei di tutte le età siano stati uccisi tra il 1941 e il 1945. La motivazione in questo caso era asseritamente « razziale »: secondo le deliranti teorie del nazionalsocialismo, cui anche qualificati accademici e intellettuali tentavano di dare dignità scientifica, gli Ebrei sarebbero un popolo « impuro », che « infetta », sfrutta e corrompe gli altri.

L'antisemitismo di oggi sembra raccogliere la trista eredità di tutte queste infamie del passato. Con la fondazione, sulla spinta del movimento sionista, dello Stato d'Israele, gli odiatori

degli Ebrei hanno trovato un catalizzatore, un bersaglio di ogni iniziativa possibile: dalle risoluzioni delle Nazioni Unite (più numerose contro Israele che contro tutti gli altri Stati sommati) ai boicottaggi. L'espressione « non siamo antisemiti, siamo antisionisti » ovvero « siamo contro l'attuale governo d'Israele » spesso è solo un expediente per nascondere il solito antisemitismo. Legittimo criticare il governo di qualsiasi Stato, ma l'accanimento a senso unico su qualunque atto dello Stato ebraico, accompagnato dalla totale indifferenza e a volte dalla solidarietà verso i terroristi o le assai più gravi violazioni perpetrare altrove è verosimile indice di antisemitismo mascherato.

Il contrasto all'antisemitismo va dunque sostenuto e fatto proprio dalle nostre Istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.

2. In adesione a quanto disposto dalla risoluzione 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo, in relazione alle attività di cui all'articolo 2, è adottata la definizione operativa di « antisemitismo » approvata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance* – IHRA), riunita a Bucarest il 26 maggio 2016.

Art. 2.

(Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

1. Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con deliberazione del Consiglio dei ministri, è adottata la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

2. La Strategia, adottata su base triennale, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone, delle comunità e delle istituzioni ebraiche;

b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche;

c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.

Art. 3.

(Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri opera il Coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo. Il Coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, di cui all'articolo 2, e dei successivi aggiornamenti.

2. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell'aggiornamento della Strategia di cui all'articolo 2. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dal Ministero dell'università e della ricerca, dal Ministero della cultura, nonché dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria. Sono inoltre componenti del Gruppo tecnico di lavoro rappresentanti designati dall'IHRA, dall'Unione delle comunità ebraiche italiane, dall'Unione giovani ebrei d'Italia, dalla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, dalla fondazione Museo della Shoah, dal Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico esperti e rap-

presentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche.

3. I componenti del Gruppo tecnico di lavoro di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è altresì definito il contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al Coordinatore.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00